

REGOLAMENTO (CEE) N. 1019/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 2775/88 recante modalità di applicazione dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 bis,considerando che il riesame della situazione esistente nella Comunità riguardante i tassi di interesse fa apparire un'evoluzione al rialzo che rende necessario l'adeguamento del tasso fissato dal regolamento (CEE) n. 2775/88 della Commissione⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2775/88 è modificato come segue:

1. all'articolo 1, paragrafo 1, il tasso del 6,8 % è sostituito dal tasso 7,7 %;
2. all'articolo 2, paragrafo 1, la cifra «(0,068)» è sostituita dalla cifra «(0,077)»;
3. all'articolo 2, paragrafo 2, il coefficiente «0,008736» è sostituito dal coefficiente «0,009892».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle spese finanziate a partire dall'esercizio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 249 dell'8. 9. 1988, pag. 8.